

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56.	
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066)	Pag. 1
DECRETI PRESIDENZIALI	
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021.	
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A02610)	Pag. 4
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 10 marzo 2021.	
Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonché per effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità. (21A02506)	Pag. 5
DECRETO 16 aprile 2021.	
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021. (21A02406)	Pag. 23
DECRETO 23 aprile 2021.	
Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione <i>proof</i> , millesimo 2021. (21A02558) .	Pag. 24
DECRETO 23 aprile 2021.	
Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro commemorativa del «450° Anniversario della nascita di Caravaggio», in versione <i>proof</i> , millesimo 2021. (21A02559) .	Pag. 25
DECRETO 23 aprile 2021.	
Contingente e modalità di cessione della moneta in rame da 5 euro dedicata al «150° Anniversario dell'invenzione del telefono di Antonio Meucci», in versione <i>fior di conio</i> , millesimo 2021. (21A02560)	Pag. 26



DECRETO 23 aprile 2021.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Inferno», in versione *proof*, millesimo 2021. (21A02561) . Pag. 27

DECRETO 27 aprile 2021.

Emissioni di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni. (21A02664) Pag. 28

Ministero dell'interno

DECRETO 16 aprile 2021.

Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. (21A02517) Pag. 33

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 12 marzo 2021.

Revoca dell'agevolazione disposta in favore della società Value Up Group S.r.l., per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593/2000. (Decreto n. 598/2021). (21A02480). Pag. 35

Ministero della salute

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (21A02665). . Pag. 38

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A02666) Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naxestan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/453/2021). (21A02497). Pag. 42

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Solifenacina Aristo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/455/2021). (21A02498). Pag. 43

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vfend», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/456/2021). (21A02499). Pag. 45

DETERMINA 21 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Aurobindo Pharma Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/457/2021). (21A02500). Pag. 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina Eg». (21A02508) Pag. 49


Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia - Rovigo

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A02481) Pag. 49

Ministero della difesa

Concessione di una croce d'argento al merito dell'Esercito. (21A02509) Pag. 49

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito. (21A02510) Pag. 50



Concessione di una croce di bronzo al merito
dell'Esercito (21A02511)..... Pag. 50

**Ministero
della transizione ecologica**

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano
AIB), con periodo di validità 2020-2024, del Parco
nazionale del Vesuvio, ricadente nel territorio della
Regione Campania. (21A02512)..... Pag. 50


S.I.A.E. - Società italiana autori ed editori

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il
proprio diritto di seguito (21A02507)..... Pag. 50

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina
dell'Agenzia italiana del farmaco n. aRM -
52/2021 del 13 aprile 2021, recante: «Revoca,
su rinuncia, dell'autorizzazione all'importa-
zione parallela del medicinale per uso umano
"Diupal".» (21A02619) Pag. 57



«stato di bozza» e che necessitavano di un'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'Istituto. Nella stessa nota, ha informato che l'Università aveva sospeso la propria attività per l'emergenza COVID-19 ed ha richiesto una proroga per la presentazione del contratto e del capitolato;

Visto che con nota del 24 aprile 2020, prot. n. 6535, il Ministero ha richiesto, entro il 15 giugno 2020, al Politecnico di Bari e alla società una dichiarazione con cui l'Università si impegna a predisporre e trasmettere quanto previsto dal Ministero;

Vista da ultimo la nota del 6 novembre 2020, prot. n. 16880, con la quale il Ministero ha informato la società che, in considerazione della mancata ricezione di quanto richiesto entro il 15 giugno 2020, e, comunque, alla data della comunicazione in parola, si sarebbe proceduto alla chiusura del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, significando che si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, all'adozione del provvedimento di revoca;

Tenuto conto che la società Value Up Group S.r.l. non ha provveduto a trasmettere al Ministero la documentazione richiesta con nota prot. n. 6535 e non ha fornito riscontro alla nota prot. n. 16880;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 438/Ric. del 14 marzo 2016, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM61922 presentato dalla società Value Up Group S.r.l. e la conseguente nota MIUR autorizzativa alla fruizione del 5 luglio 2016, prot. n. 13204;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con d.d. del 14 marzo 2016, n. 438/Ric. in favore della società Value Up Group S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61922, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 152.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Conseguentemente decade la nota autorizzativa del 5 luglio 2016, prot. n. 13204.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato, ove fruito, a cura del competente ufficio della scrivente Direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 12 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1014

21A02480

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;



Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 aprile 2021, n. 86;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 23 e del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati *report* n. 49 e 50, dai quali risulta che la Regione Sardegna presenta, per due settimane consecutive, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle richiamate ordinanze del Ministro della salute 9 e 23 aprile 2021;

Visto, in particolare, il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale Focus incidenza», allegato al citato verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, la Regione Sardegna presenta un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Sardegna;

Sentito il Presidente della Regione Sardegna;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sardegna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sardegna cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021 e si applicano, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.



La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1468

21A02665

ORDINANZA 30 aprile 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni

elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai sensi del quale: «Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;



Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota del 29 aprile 2021 con la quale la Regione Valle d'Aosta ha chiesto di effettuare una valutazione attenta e oggettiva della situazione epidemiologica descritta, con una valutazione critica del parametro di incidenza;

Visto il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato *report* n. 50 dal quale si evince che: «La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia»;

Considerato che, nello stesso verbale, in riscontro alla citata nota della Regione Valle d'Aosta, si osserva che: «l'incidenza è un parametro aggiuntivo che si affianca alla valutazione del rischio in base alla normativa vigente e che non sono stati forniti dalla regione dati che evidenzino possibili elementi distorsivi nel calcolo che risulta

pari a 265 casi/100.000 abitanti in base ai dati riportati dalla regione stessa al Ministero della salute nel periodo 23-29 aprile 2021»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale Focus incidenza», allegato al richiamato verbale della Cabina di regia, dal quale risulta che la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi pari a 265 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 30 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ai fini dell'applicazione alla Regione Valle d'Aosta delle misure di cui alla c.d. «zona rossa», ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alla Regione Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1467

21A02666

